

**COMUNE DI
BRIGA ALTA**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN MODALITÀ
VIDEOCONFERENZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09.04.22
e modificato con deliberazione Consigliare n. 10 del 25.03.2023

1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni del Consiglio Comunale.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza” le riunioni del Consiglio, che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro.
3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione dei componenti l’Organo, compreso il Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., videotelefonni, piattaforme on line, oppure via satellite) idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale.
4. Il presente regolamento trova applicazione, in quanto compatibile, anche per le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e la Commissione Edilizia, ove costituite, la Commissione Elettorale Comunale, la Commissione per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e gli altri organi collegiali comunali, tranne che per la Giunta per la quale vige specifico regolamento.

2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la pubblicità della seduta;
 - l’identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca e contemporanea percezione audiovisiva tra tutti i membri, tale da permettere ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files o, eccezionalmente, tramite fax.
3. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla loro lettura durante la seduta.

3. Convocazione delle sedute

1. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio Comunale rientrano nelle prerogative del Sindaco o di chi ne fa le veci.

4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti del Consiglio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni .

2. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti richiesti per le adunanze come disciplinato da leggi, regolamenti e Statuto.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
4. Il Sindaco e il Segretario, o chi li sostituisce, possono prendere parte alle sedute in videoconferenza anche da una sede diversa del Palazzo comunale.
5. La seduta in videoconferenza può avvenire anche senza alcun componente presso la sede comunale.
6. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale che ricopre.
7. Ciascun soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
8. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la presenza mediante collegamento alla videoconferenza e la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
9. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
10. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
12. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale e audio.

13. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco o chi lo sostituisce, riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
14. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Sindaco o a chi lo sostituisce, e al Segretario che annoterà l'assenza.
15. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco o di chi lo sostituisce dell'ora di chiusura.
16. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta si è svolta in videoconferenza e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

5. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia nonché i Codici dell'Amministrazione Digitale e di protezione dei dati personali .

